



Oggetto: Disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti relative all’albo regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale)”.

Relazione

Col disegno di legge in oggetto si intende dare attuazione alla disposizione contenuta al comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005). Detta norma stabilisce che al fine di garantire entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, “la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge che preveda modalità di incentivo all’esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del personale inserito nell’Albo di cui all’articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989”.

La L.R. 42/89 aveva istituito presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l’Albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l’attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47. Attualmente sono iscritti all’albo 759 lavoratori della formazione di cui 476 non docenti e 283 docenti. Gli ultra cinquantacinquenni risultano essere 234.

Il testo del presente disegno di legge, elaborato d’intesa con l’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione, prevede all’art. 2 una duplice possibilità di incentivazione all’esodo per i lavoratori che chiedano la cancellazione dall’albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro: al comma 1 dello stesso articolo è data la possibilità a quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e al comma 2 a quelli che non hanno maturato i predetti requisiti. L’art. 3 comma 1, prevede che nell’ambito delle funzioni e dei compiti degli enti locali in materia di formazione professionale, servizi per l’impiego e politiche del lavoro, i comuni e le province possano indire pubblici concorsi anche per titoli che tengano conto dell’esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all’albo di cui alla legge regionale n. 42/1989.